MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE

Art. 6

Servizi svolti dagli Uffici oltre l'orario normale

Le spese relative ai servizi svolti dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione richiesti dalle ditte in anticipo o in prolungamento del normale orario di ufficio, debbono essere, in ogni caso, poste a carico delle ditte medesime con l'applicazione delle aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 21 febbraio 1962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1962. (2)

Versione in vigore dal 10 novembre 1966, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1964

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1143, ha disposto (con l'art. 41) che "Le riduzioni previste per le seconde, terze e successive ore, nelle aliquote orarie stabilite per tutti i servizi svolti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e contemplate nella tabella citata dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349, sono soppresse".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-dei-filati-delle-fibre-tessili/art-6-servizi-svolti-dagli-uffici-oltre-l-orario-normale/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it